

SCHEMA DI BANDO
DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO
DELLA PROVINCIA DI LECCO
(Approvato con determinazione dirigenziale n. 358 del 27.03.2024)

Sommario

A.	INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE.....	3
1.	Finalità e obiettivi.....	3
2.	Riferimenti normativi	3
3.	Soggetti beneficiari.....	4
3.1.	Soggetti non ammissibili.....	5
3.2.	Requisiti del soggetto beneficiario	5
4.	Soggetti destinatari	5
5.	Dotazione finanziaria.....	6
B.	CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	6
1.	Caratteristiche dell'agevolazione e presentazione delle domande	6
2.	Verifica di ammissibilità delle domande	7
3.	Stanziamiento per asse	8
4.	Regime di aiuto e cumulabilità	8
4.1	Ritenuta d'acconto	9
C.	INTERVENTI PREVISTI.....	9
1.	ASSE I - Incentivi	9
1.1.	Incentivi alle assunzioni.....	9
1.2.	Rimborso per l'attivazione di tirocini	12
2.	ASSE II - Consulenza e servizi.....	13
2.1.	Servizi di consulenza	13
2.2.	Contributi per l'acquisto di ausili.....	15
2.3.	Isola formativa	15
3.	ASSE III - Cooperazione sociale	17
3.1.	Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale	17
3.2.	Incentivi per la transizione verso aziende	19
4.	Caratteristiche della fase di erogazione	20
D.	DISPOSIZIONI FINALI.....	20

1.	Obblighi dei soggetti beneficiari.....	20
2.	Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	20
3.	Ispezioni e controlli.....	21
4.	Monitoraggio dei risultati.....	21
5.	Responsabile del procedimento	21
6.	Trattamento dati personali.....	21
7.	Pubblicazione, informazioni e contatti.....	22
8.	Diritto di accesso agli atti	22
9.	Definizioni e glossario.....	22
10.	Normativa Reg. (UE) 2831/2023 “De minimis”	23

A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE

1. Finalità e obiettivi

Il presente Bando sostiene l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, dall'altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell'inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all'occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa.

Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all'assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni e all'inserimento nei percorsi di formazione e orientamento. In tale prospettiva le misure del presente Bando rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla legge n.68/99 e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa.

L'iniziativa è promossa da Regione Lombardia in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 con DCR XII/42, e del Piano d'Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2021-2023, e realizzata dalla Provincia di Lecco, in attuazione delle Delibere di Giunta regionale n. 1334 del 13 novembre 2023 e n. 3383 del 11 novembre 2024.

Contribuisce inoltre a conseguire le finalità contenute nella comunicazione della Commissione Europea "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030".

Il Bando afferma altresì il principio della pari opportunità di genere "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all'assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.

2. Riferimenti normativi

- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2021-2023;
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art. 14, che prevede l'istituzione del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
- D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30" che definisce gli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- L. R. 4 agosto 2003 n. 13 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";
- L.R. 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta

libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l'inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell'area del disagio;

- L. R. 36/2015 "Nuove Norme per la Cooperazione in Lombardia";
- L. R. 22/2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia" che individua all'art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento del mercato del lavoro e la L.R. 9/2018 che modificando la L.R. 22/2006 delega alle province e alla città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relativi ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego compreso il collocamento mirato di cui alla legge 68/1999;
- Piano d'Azione Regionale sulla disabilità D.g.r. n. XI/5809 del 29 dicembre 2021;
- D.g.r. n. 1334 Seduta del 13/11/2023 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2024-2025 ;
- D.g.r. n. 3383 Seduta del 11/11/2024 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2025-2026 ;
- Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- D.g.r. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini".

3. Soggetti beneficiari

Possono accedere all'agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia.

Il soggetto beneficiario fa richiesta al Collocamento mirato della Provincia o Città Metropolitana dove ha sede l'unità produttiva o filiale in cui la persona disabile è assunta e svolge l'attività lavorativa.

Per impresa privata s'intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un'attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito. Sono compresi gli enti pubblici economici e le società partecipate di enti pubblici.

Sono ammessi gli enti pubblici territoriali o pubbliche amministrazioni che attivano tirocini extracurricolari e assumono l'onere della relativa indennità di cui al successivo punto 3.1.

Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l'impresa utilizzatrice.

I contributi concessi sulla base del presente schema di bando costituiscono aiuti concessi sulla base del Regime nel rispetto del Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

3.1. Soggetti non ammissibili

Sono esclusi dal presente Bando:

- gli enti pubblici – ad eccezione degli enti pubblici economici e delle società partecipate di enti pubblici – fatta salva la possibilità di riconoscere i costi di rimborso per il tirocinio extracurricolare nel caso in cui il soggetto ospitante e che assume l'onere della relativa indennità sia un ente pubblico (ente territoriale o pubblica amministrazione);
- enti privati con personalità giuridica che non esercitano attività economica;
- enti privati senza personalità giuridica che non esercitano attività economica;
- enti privati senza personalità giuridica che svolgono attività economica, fatti salvi gli enti iscritti al RUNTS;
- le imprese o enti privati costituiti all'estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia.

3.2. Requisiti del soggetto beneficiario

Al momento della domanda di contributo e fino all'avvenuta liquidazione dell'agevolazione, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 al momento della domanda devono essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all'art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex. art. 14 D.lgs. 276/2003.

Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero, per quanto riguarda gli incentivi all'assunzione, non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi nella sede per la quale viene richiesto il contributo sul presente bando, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, il contributo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall'impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l'incentivo riconosciuto sia superiore al costo effettivamente sostenuto, si procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate.

4. Soggetti destinatari

Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità come di seguito specificato:

- a) gli iscritti alle liste di collocamento mirato L.68/99;
- b) i giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall'art. 1 della L.68/99;
- c) solo per i servizi di consulenza, formazione e acquisto di ausili dell'asse II,
 - I. il personale dipendente delle aziende con riduzione della capacità lavorativa acquisita nel corso della carriera lavorativa e certificata dal medico competente, con la specifica finalità di

riposizionamento della persona nel percorso lavorativo aziendale e di accompagnamento nel percorso di riconoscimento e certificazione dell'invalidità

- II. Il personale dipendente coinvolto nella sfera lavorativa della persona con disabilità
- III. Tutor aziendale e/o disability manager

5. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando, ammontano complessivamente a **Euro 778.541,75** a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L.r.13/2003, Capitolo di bilancio 1.15.03.4.00610 del bilancio corrente.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Caratteristiche dell'agevolazione e presentazione delle domande

La tipologia di aiuto finanziario previsto nel presente Bando è la Dote Impresa Collocamento Mirato. Gli interventi previsti dal presente Bando sono articolati in tre assi:

Interventi		Tempistiche
ASSE I Incentivi	• Incentivi assunzione • Contributo per l'attivazione di tirocini	La domanda potrà essere presentata a partire dal gg/mm/aaaa. Sono ammesse anche assunzioni avvenute prima della pubblicazione del bando ma solo per i seguenti casi: • Domande di contributo di assunzione/attivazione di tirocinio presentate sul precedente avviso dote impresa ma che al momento della presentazione non sono state accolte per esaurimento risorse per Asse I. Le domande dovranno comunque essere ripresentate sul presente bando; • Domande di contributo per assunzioni/attivazione di tirocinio avvenute non prima di 60 giorni antecedenti alla data di chiusura o alla data di pubblicazione dell'esaurimento delle risorse per Asse I del precedente avviso dote impresa.
ASSE II Consulenza e servizi	• Consulenza e accompagnamento alle imprese • Contributi per ausili • Isola formativa	La domanda potrà essere presentata a partire dalla data che verrà stabilita con successivo provvedimento. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data che verrà stabilita con successivo provvedimento.
Asse III Cooperazione sociale	• Creazione di cooperative sociali di tipo B e rami di impresa cooperativa • Incentivi per la transizione	La domanda potrà essere presentata a partire dalla data che verrà stabilita con successivo provvedimento.

Interventi	Tempistiche
	Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data che verrà stabilita con successivo provvedimento.

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse.

Le domande di contributo di cui al presente Bando dovranno essere presentate dalle imprese (o dal soggetto delegato nel caso di Tirocini) esclusivamente per mezzo del sistema informativo “Sintesi” della Provincia di Lecco territorialmente competente per la sede di lavoro presso cui avviene l’assunzione o l’erogazione dei servizi, raggiungibile all’indirizzo doteimpresa.cm@provincia.lecco.it

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando e alla disponibilità delle risorse.

Il valore massimo dell’agevolazione è dato dalla somma dei massimali definiti per ciascun asse d’intervento come illustrato nei paragrafi successivi compatibilmente con i criteri di non cumulabilità indicati per determinati servizi e con i limiti imposti dal regime di aiuto specificati al paragrafo 4.

Con riferimento agli interventi dell’ASSE I “Incentivi”, la stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo lavoratore, ad eccezione dei casi di trasformazione o di proroga del contratto.

Con riferimento agli interventi dell’ASSE II “Consulenza e servizi” e all’ASSE III “Cooperazione sociale” la stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo servizio o ausilio acquistato e per gli stessi destinatari.

La domanda di ammissione, per tutte le misure del presente Bando ad esclusione dei rimborsi per l’attivazione di tirocini, deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l’originale per eventuali controlli dell’amministrazione.

Ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (*electronic IDentification Authentication and Signature* - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

2. Verifica di ammissibilità delle domande

ASSE 1 “Incentivi”

Ai fini dell’ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria per verificare la completezza, la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi, così come previsto dal Bando e dal “Manuale di gestione Dote Impresa”.

Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la documentazione presentata secondo modalità e tempistiche stabilite nel “Manuale di gestione Dote Impresa”.

L'ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario attraverso il sistema informativo Sintesi.

ASSE 2 "Consulenza, Formazione e accompagnamento alle imprese", "Isola formativa" "Contributi per ausili" - ASSE 3 "Cooperazione sociale"

Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria documentale e ad un processo di valutazione dei progetti.

La fase di istruttoria mira a verificare la completezza e la regolarità della documentazione, così come previsto dal seguente Bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la documentazione presentata secondo modalità e tempistiche stabilite nel "Manuale di gestione Dote Impresa".

Il processo di valutazione dei progetti sarà focalizzato sulla verifica della coerenza e adeguatezza dei servizi previsti rispetto agli obiettivi del progetto e, nel caso dell'isola formativa, all'idoneità dell'ambiente di lavoro. Un Nucleo di Valutazione nominato dalla Provincia di Lecco valuterà le domande con cadenza mensile base all'ordine di arrivo e secondo modalità e criteri definiti dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

L'ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario attraverso il sistema informativo Sintesi.

3. Stanziamento per asse

Le risorse stanziare sono ripartite tra i tre assi, per un importo complessivo di **Euro 778.541,75**, come segue:

- € 680.000,00 per ASSE I;
- € 53.541,75 per ASSE II;
- € 45.000,00 per ASSE III.

La Provincia di Lecco, su autorizzazione di Regione Lombardia, al fine di garantire l'allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di effettuare la rimodulazione delle risorse fra i tre assi del Bando.

La quota di riserva per i titolari di Dote Unica disabilità può essere ridotta, a favore dello stanziamento generale sull'Asse I, a cura del responsabile del procedimento in relazione alla previsione di spesa che deriva dagli esiti dei percorsi dotali.

4. Regime di aiuto e cumulabilità

Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto segue.

ASSE 1 "Rimborso indennità di tirocini"

Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. L'indennità che viene riconosciuta al tirocinante si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva, mentre l'attività dell'azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all'acquisizione di una prestazione professionale. Sulla base di tali principi il contributo erogabile all'azienda previsto dal presente Bando costituisce **rimborso** per le spese sostenute dall'azienda ospitante e non si configura come aiuto di Stato.

Tali rimborsi non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese.

ASSE 1 "Incentivi assunzione" - ASSE 2 "Consulenza, Formazione e servizi" - ASSE 3 "Cooperazione sociale"

Tutti i servizi e i contributi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, di cui al paragrafo precedente, sono riconosciuti all'azienda come aiuti di stato sulla base del Regolamento UE n.

2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"¹ 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).

Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente Bando.

4.1 Ritenuta d'acconto

Per tutti gli incentivi, tranne quelli relativi al rimborso per l'attivazione di tirocini, in quanto non avente natura di contributo, il beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e alla detraibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto. Tali dichiarazioni saranno rese tramite la compilazione del modulo allegato al "Manuale di gestione Dote Impresa".

C. INTERVENTI PREVISTI

1. ASSE I - Incentivi

1.1. Incentivi alle assunzioni

L'incentivo è riconosciuto a favore dell'impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A punto 4, per un periodo minimo nei seguenti termini:

- non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99.

Sono ammesse all'incentivo le seguenti tipologie contrattuali:

- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando;
- le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando.

Sono ammesse anche assunzioni avvenute prima della pubblicazione del bando ma solo per i seguenti casi:

¹ Ai fini del regolamento (UE) n. 2831, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- domande di contributo di assunzione presentate sul precedente avviso dote impresa ma che al momento della presentazione non sono state accolte per esaurimento risorse per Asse I / incentivi all'assunzione. Le domande dovranno comunque essere ripresentate sul presente bando;
- domande di contributo per assunzioni avvenute non prima di 60 giorni antecedenti alla data di chiusura o alla data di pubblicazione dell'esaurimento delle risorse per Asse I / incentivi all'assunzione del precedente avviso dote impresa.

Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:

- lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro occasionale;
- lavoro accessorio;
- lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU);
- lavoro autonomo nello spettacolo;
- contratto di agenzia;
- associazione in partecipazione;
- lavoro intermittente/a chiamata (job on call).

L'incentivo è graduato in relazione:

- alla fascia d'intensità d'aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1334 del 13/11/2023²;
- alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione;

secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle:

1) Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L.68/99:

Fascia d'aiuto	Tempo indeterminato	Tempo determinato		
		Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi	Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Di 12 mesi
Fascia 1	13.200,00 €	2.750,00 €	4.950,00 €	10.450,00 €
Fascia 2	14.300,00 €	3.300,00 €	5.500,00 €	11.000,00 €
Fascia 3	17.400,00 €	4.025,00 €	6.900,00 €	12.650,00 €
Fascia 4	19.200,00 €	4.600,00 €	8.050,00 €	13.800,00 €

Fascia d'aiuto	Somministrato		
	Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi	Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Da 12 mesi
Fascia 1	2.750,00 €	4.950,00 €	10.450,00 €
Fascia 2	3.300,00 €	5.500,00 €	11.000,00 €
Fascia 3	4.025,00 €	6.900,00 €	12.650,00 €

² Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L'assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 6 della DGR 1334/2023.

Fascia 4	4.600,00 €	8.050,00 €	13.800,00 €
----------	------------	------------	-------------

2) Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99:

Fascia d'aiuto	Tempo indeterminato	Tempo determinato		Somministrato
		Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Di 12 mesi	Da 12 mesi
Fascia 1	13.200,00 €	4.950,00 €	10.450,00 €	10.450,00 €
Fascia 2	14.300,00 €	5.500,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Fascia 3	17.400,00 €	6.900,00 €	12.650,00 €	12.650,00 €
Fascia 4	19.200,00 €	8.050,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €

Ai fini della determinazione del valore dell'incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all'assunzione. In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all'assunzione, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova domanda secondo le modalità procedurali stabilite nel "Manuale di gestione Dote Impresa" e previa verifica della disponibilità delle risorse. L'incentivo riconosciuto a seguito di una trasformazione o proroga sarà calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo, ai fini del calcolo verranno considerati anche gli incentivi già riconosciuti sul precedente bando Dote Impresa Collocamento Mirato.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l'incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale. In caso di interruzione anticipata per dimissioni del lavoratore o per altre cause imputabili allo stesso, sarà riconosciuto l'incentivo a seconda della tipologia e della fascia di riferimento della durata del contratto effettiva, ferma restando la durata minima prevista dall'avviso.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro (es. licenziamento, mancato superamento di prova etc), l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.

Al momento della presentazione della domanda, l'azienda richiedente dovrà dichiarare:

- il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l'incentivo, al netto degli altri eventuali sgravi o aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;
- il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, al netto degli altri eventuali sgravi o aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale.

L'azienda sarà tenuta altresì a dichiarare che l'incentivo richiesto non superi il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l'incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

In ogni caso la somma dei contributi ricevuti non potrà superare il 100% dei costi salariali sostenuti per l'assunzione per la quale si richiede l'incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.

Qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle previste dall'art.13 della L. 68/99, l'azienda è tenuta ad accedere prioritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a dichiarare il costo salariale al netto di tale incentivo.

L'incentivo assunzionale non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda o in aziende ad essa collegate, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l'incentivo.

Il presente incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.

Modalità e tempi della rendicontazione

L'incentivo è erogato previa verifica della completezza e regolarità della documentazione allegata e dell'effettivo svolgimento o permanenza del contratto/rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l'impresa è tenuta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs 181/2000.

La domanda di liquidazione dell'incentivo può essere presentata secondo le seguenti scansioni temporali:

- allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto, entro 60 giorni, per i rapporti a tempo indeterminato e in somministrazione di durata a partire dai 12 mesi;
- alla scadenza del contratto, entro 60 giorni, per rapporti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione di durata inferiore ai 12 mesi.

1.2. Rimborso per l'attivazione di tirocini

Sono previsti rimborsi per l'attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone con disabilità in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 4 paragrafo A, svolti secondo le direttive previste dalla D.g.r. n. 7763/2018. Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l'onere di sostenere i costi del tirocinio e sarà quindi questo a presentare domanda di contributo e rendicontazione.

Qualora l'indennità sia erogata da un soggetto diverso da quello ospitante, questo dovrà evincersi dal progetto formativo o in alternativa dovrà essere prodotto uno specifico accordo tra le parti.

I soggetti beneficiari potranno eventualmente avvalersi per la presentazione della domanda di soggetti autorizzati attraverso delega scritta, come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e dottori commercialisti, enti accreditati.

L'importo rimborsato copre la quota dell'indennità effettivamente erogata (se prevista) e alle spese sostenute per assicurazione, formazione prevista per legge e sorveglianza sanitaria, per un massimo di € 4.000.

L'erogazione del contributo è vincolata alla verifica di una percentuale di presenza almeno del 70% tenendo conto dei seguenti aspetti:

- la percentuale di presenza del 70% ai fini del riconoscimento dell'indennità potrà essere conteggiata mensilmente o comunque riferendosi al periodo oggetto della singola erogazione, sulla base dei giorni o dell'orario di presenza previsto dal progetto di tirocinio;
- i periodi di chiusura aziendale o di malattia certificata possono essere scomputati ai fini del conteggio della percentuale di presenza minima;
- sono comunque liquidabili mensilità che abbiano, anche al netto dei periodi scomputati, un periodo non inferiore a 14 giorni.

La domanda di liquidazione del rimborso potrà essere presentata solo in seguito all'attivazione del tirocinio. Sono ammissibili domande di rimborso di tirocini attivati successivamente alla pubblicazione del presente Bando.

Sono ammesse anche i tirocini avvenuti prima della pubblicazione del bando, ma solo per i seguenti casi:

- domande di contributo presentate sul precedente avviso dote impresa ma che al momento della presentazione non sono state accolte per esaurimento risorse per Asse I – Tirocini. Le domande dovranno comunque essere ripresentate sul presente bando;
- domande di contributo per i Tirocini avviati nei 60 giorni antecedenti alla data di chiusura o alla data di pubblicazione dell'esaurimento delle risorse per Asse I – incentivi al Tirocinio del precedente avviso dote impresa.

Con riferimento al ruolo del soggetto promotore nell'ambito di Dote Impresa - Tirocini, il dispositivo prevede che gli Enti promotori possano essere delegati a presentare la domanda di rimborso, assumendosi l'onere di coprire i costi del tirocinio. A tal fine, si specifica che l'Ente promotore non eroga l'indennità a nome e per conto delle province e delle Città metropolitane. Tuttavia, nel suo ruolo di soggetto promotore, si impegna a sostenere i costi obbligatori del tirocinio. Resta ferma la possibilità, in presenza di risorse disponibili, di richiedere il rimborso dei costi sostenuti attraverso il dispositivo Dote Impresa.

Si sottolinea che l'obbligo di corrispondere l'indennità di tirocinio, se previsto dal progetto presentato, rimane a carico del soggetto ospitante o, se concordato tra le parti, del soggetto promotore, indipendentemente dal riconoscimento del contributo da parte di Dote Impresa.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione del rimborso può essere presentata:

- entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, per tirocini di durata fino a 12 mesi;
- allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del tirocinio, entro 60 giorni, per tirocini di durata superiore a 12 mesi.

La liquidazione sarà riconosciuta dietro presentazione della documentazione attestante le presenze e l'avvenuto pagamento dell'indennità del lavoratore in azienda, e degli eventuali altri costi.

L'agevolazione non è erogabile nel caso di tirocinanti che abbiano già svolto il tirocinio extracurricolare nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso.

2. ASSE II - Consulenza e servizi

Il presente Asse è destinato alle imprese di cui al punto 3 del paragrafo A.

2.1. Servizi di consulenza

In questo intervento sono ricomprese le agevolazioni per i servizi propedeutici alla definizione e all'adattamento delle caratteristiche aziendali atte all'inserimento e/o al mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative di cui alla lettera c), punto 4 del paragrafo A.

L'accesso al contributo è ammesso previa presentazione di un progetto nel quale dovranno essere descritti i servizi richiesti e le loro finalità, dando evidenza della loro coerenza con gli obiettivi di cui al presente Bando e del risultato occupazionale che si intende conseguire in termini di nuove assunzioni o di "mantenimento" sul posto di lavoro (riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro) delle persone già in organico.

I soggetti beneficiari potranno eventualmente avvalersi per la presentazione della domanda di soggetti autorizzati attraverso delega scritta, come consulenti del lavoro, associazioni imprenditoriali e dottori commercialisti, enti accreditati.

Servizi ammessi:

- Formazione del personale interno (limitatamente e specificatamente per le persone disabili e/o per le persone direttamente coinvolte nella sfera lavorativa della persona con disabilità), del tutor aziendale e/o disability manager, con possibilità di riconoscimento delle relative spese fino a 60 giorni prima:
 - delle scadenze assunzionali inserite all'interno delle convenzioni art. 11 e 14, sottoscritte dall'impresa e/o dalle cooperative sociali;
 - dell'assunzione;
 - della riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro della persona già in organico;
- Consulenza organizzativa e sulla responsabilità sociale di impresa;
- Consulenza e gestione degli aspetti amministrativi e delle opportunità offerte dalla legge 68/99;
- Consulenza per la selezione di ausili e adattamento del posto di lavoro, con possibilità di riconoscimento delle relative spese fino a 60 giorni prima:
 - delle scadenze assunzionali inserite all'interno delle convenzioni art. 11 e 14, sottoscritte dall'impresa e/o dalle cooperative sociali;
 - dell'assunzione;
 - della riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro della persona già in organico;
- Consulenza e accompagnamento nel processo di riconoscimento e certificazione dell'invalidità del personale già assunto cui sia stata certificata dal medico del lavoro una riduzione della capacità lavorativa.

Le attività sopra indicate costituiscono una filiera di servizi prenotabili totalmente o parzialmente.

I servizi possono essere erogati da:

- operatori accreditati per i servizi al lavoro in possesso delle caratteristiche previste dalla D.g.r n. 1334/2023;
- professionisti iscritti agli albi specifici per il tipo di attività svolta;
- associazione di categoria datoriali o afferenti alla disabilità;
- società di servizi regolarmente iscritte alla Camera di Commercio;
- cooperative sociali.

È previsto il contributo per il costo reale esposto di € 4.000 per ogni avviamento previsto da parte dell'impresa proponente, fino ad un massimo di € 20.000 per l'attivazione di uno o più servizi a scelta fra quelli sopra elencati. Il contributo può essere riconosciuto in anticipo per il 50% all'avvio del progetto e per il restante 50%, in sede di rendicontazione, verificato il conseguimento del risultato occupazionale per ogni avviamento previsto. In caso di mancata richiesta di anticipo, il contributo sarà riconosciuto a saldo, in sede di rendicontazione, verificato il conseguimento del risultato occupazionale.

L'impresa beneficiaria dei contributi del presente Asse non può essere contemporaneamente anche soggetto erogatore dei servizi sul progetto per i quali chiede il finanziamento.

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel "Manuale di gestione Dote Impresa".

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei servizi.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

2.2. Contributi per l'acquisto di ausili

In questo intervento si riconoscono alle imprese, di cui al punto 3 del paragrafo A, contributi per l'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro, finalizzati a consentire l'inserimento e/o il mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative di cui alla lettera c), punto 4 del paragrafo A.

Interventi ammessi:

- Adattamento postazione di lavoro (acquisto di arredi ergonomici);
- Introduzione tecnologie di telelavoro (acquisto hardware/software/reti);
- Abbattimento di barriere (interventi edili, adeguamento macchinari e attrezzature di lavoro);
- Introduzione di tecnologie assistive (soluzioni tecniche che permettono di superare o ridurre le condizioni di svantaggio);
- Ogni altra forma di intervento in attuazione delle finalità di cui alla Legge Regionale 13/2003.

L'ammissibilità dei costi è condizionata alla presentazione della documentazione attestante:

- l'avvenuta nuova assunzione di una persona disabile, iscritta alle liste del collocamento mirato
- la riduzione della capacità lavorativa o l'aggravamento nel corso della carriera lavorativa delle persone di cui al punto 4 del paragrafo A.

Il contributo sarà erogato per le spese sostenute in relazione all'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro per l'80% del costo sostenuto, per un importo massimo di € 15.000.

Gli interventi dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione della concessione dell'agevolazione.

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel "Manuale di gestione Dote Impresa".

La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei servizi a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo collocamento.obbligatorio@pec.it.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di approvazione del bando.

2.3. Isola formativa

Con questo intervento si riconoscono alle imprese, anche quelle non soggette agli obblighi di cui alla L. 68/99, i costi di creazione di nuovi ambienti di lavoro, interni alle aziende e integrati con i processi produttivi, nell'ambito di forme più ampie di collaborazione con i servizi del collocamento mirato.

Presso l'isola vengono gestiti brevi percorsi di osservazione, con scopo di orientamento al lavoro e inserimento lavorativo delle persone con disabilità in carico ai Servizi e iscritti al Collocamento Mirato.

L'isola dovrà configurarsi come ambito idoneo a realizzare una condizione di "Formazione in situazione" ad alta intensità formativa ed esperienziale, particolarmente adatta al recupero professionale di persone disabili che presentino bassi livelli di competenze comportamentali e professionali trasversali.

La realizzazione di tale ambiente deve garantire percorsi formativi orientati al potenziamento dell'identità personale e professionale di medio/lungo periodo e di livelli prestazionali e comportamentali tali da rendere

perseguibile un successivo percorso di inserimento lavorativo, sia nella stessa azienda che in altri contesti lavorativi.

La sua creazione da parte delle aziende, realizzata nell'ambito di una convenzione con il collocamento mirato ai sensi della disciplina prevista dalla L.68/99, concorre ad ottemperare agli obblighi della stessa, sia attraverso l'attivazione di tirocini formativi che attraverso assunzioni dirette dei tirocinanti dopo il periodo di formazione, ovvero attraverso l'esternalizzazione di processi produttivi nelle modalità di cui all'art.14 D.lgs. n.276/2003. Per i soggetti richiedenti non soggetti agli obblighi della L.68/99 non è richiesta la stipula di una convenzione.

L'ammissibilità al contributo è condizionata:

- alla sottoscrizione di una delle convenzioni fra l'impresa e Collocamento Mirato previste dalla disciplina di quest'ultimo, con l'eventuale presenza di una Cooperativa sociale;
- alla presentazione di un progetto di sviluppo dell'Isola Formativa, che dovrà prevedere un numero minimo di 3 partecipanti, che possono non essere - per tutta la durata del progetto - gli stessi selezionati in fase iniziale, così che il numero minimo sia sempre garantito;
- alla durata di almeno 2 anni.

Il progetto di sviluppo di isola formativa potrà essere presentato anche da più imprese che nel progetto indicheranno un capofila che presenterà la domanda di contributo e la suddivisione delle posizioni di tirocinio da attivare.

Il presente intervento finanzia i costi sostenuti per la creazione di una nuova Isola formativa e per i servizi erogati nel corso dei primi 18 mesi dall'avvio del progetto.

Il contributo erogato sarà riconosciuto per un ammontare massimo di € 15.000 per ciascun partecipante per un massimo di 5 partecipanti a progetto, per coprire le spese di:

- Consulenza per definizione/aggiornamento dei percorsi di inserimento
- Adattamento posti di lavoro
- Acquisto ausili tecnici e tecnologici (hardware, software, reti)
- Tutoraggio e accompagnamento al lavoro (per un massimo di € 11.000 a partecipante)
- Indennità di partecipazione minima di € 300/mese a tirocinante, in riferimento all'allegato A_DGR 7763/2018.

Il 20% del contributo viene erogato condizionatamente al risultato occupazionale (inserimento lavorativo) del partecipante contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi.

L'azienda potrà richiedere un anticipo pari al 30% del contributo totale del progetto, con presentazione contestuale di fidejussione, alla Provincia di Lecco.

Il presente contributo non è cumulabile con quelli di Dote unica lavoro - ambito disabilità finanziata mediante il Fondo l.r. n.13/2003 e con le agevolazioni previste dai seguenti interventi del presente Bando:

- Servizi consulenza,
- Acquisto di ausili e adattamento del posto di lavoro.

Agevolazioni previste per aziende non in obbligo

Per le aziende non in obbligo che desiderino attivare un'Isola Formativa, la quota minima di partecipanti è pari a 2, invece che 3 come per le aziende in obbligo.

In aggiunta a questo, alle aziende non in obbligo, il 20% del contributo viene erogato indipendentemente dal risultato occupazionale (inserimento lavorativo) del partecipante con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 6 mesi.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione dei costi sostenuti potrà essere presentata in due modalità. La prima prevede che non venga richiesto alcun anticipo, pertanto, la domanda di liquidazione dei costi può essere presentata:

- Primo acconto: entro 60 giorni, trascorsi 6 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa, per i costi effettivamente rendicontanti e comunque per un importo non superiore al 30% del massimale totale ammesso;
- Secondo acconto: entro 60 giorni, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa, per i costi effettivamente rendicontanti e comunque per un importo non superiore al 50% del massimale totale ammesso;
- Saldo: entro 60 giorni, trascorsi 18 mesi dall'avvio dell'Isola Formativa (Domanda di liquidazione finale).

Nel caso in cui il richiedente abbia richiesto anticipo non dovrà presentare la domanda relativa al primo acconto.

La liquidazione avverrà solo a seguito della presentazione della rendicontazione in autocertificazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate dei servizi ammessi, a mezzo posta certificata all'indirizzo collocamento.obbligatorio@pec.it.

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

3. ASSE III - Cooperazione sociale

L'intervento mira a sostenere le cooperative sociali di tipo B, soggetti che svolgono un ruolo estremamente importante per l'inserimento lavorativo di persone con fragilità, in particolare per coloro che a causa della loro disabilità, presentano le maggiori difficoltà di collocazione nell'attuale mercato del lavoro. Per queste persone l'inserimento in cooperativa rappresenta, talvolta, l'unica possibilità di collocazione lavorativa. In altri casi può essere il primo approccio con il lavoro e, solo dopo un periodo di inserimento "protetto", che ha anche una funzione formativa, la persona può essere accompagnata ad inserimenti in azienda.

Sono previsti due tipi di intervento:

- a) contributi per le cooperative sociali inerenti alla creazione di nuove imprese sociali di tipo B e/o rami di impresa cooperativa che diano luogo all'assunzione di persone con disabilità;
- b) incentivi alle cooperative sociali di tipo B per valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità, già occupato all'interno delle cooperative stesse da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende.

3.1. Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale

L'intervento si propone di incrementare l'occupazione attraverso la creazione di nuove cooperative sociali o di nuovi rami di impresa sociale da parte di cooperative di tipo B.

Per nuove cooperative sociali s'intendono le cooperative sociali di tipo B (L. 381/91) iscritte al relativo albo Regionale e al Registro Imprese della Camera di Commercio presenti in Regione Lombardia e aventi unità produttiva nel territorio regionale. Per ramo d'impresa s'intende lo sviluppo da parte di una cooperativa sociale di tipo B, di un'articolazione funzionalmente autonoma, di un'attività economica non ancora attiva alla data del ..., indicando uno o più codici ATECO differenti da quanto già presente.

Le cooperative di tipo B e i rami di impresa dovranno risultare regolarmente costituiti al momento della liquidazione ed avere sede operativa sul territorio regionale.

I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, anche costituite in ATS.

In caso di cooperative ancora da costituire, possono presentare domanda i soggetti che faranno parte della compagine sociale. I soggetti beneficiari potranno prevedere, il coinvolgimento di altri soggetti significativi del territorio di riferimento come:

- Centri per l'Impiego/Agenzie per il lavoro;
- Comuni o ATS delegati per la gestione dei servizi di inserimento lavorativo;
- Operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione;
- Associazioni dei disabili e dei datori di lavoro, anche attraverso propri enti e strutture delegate nonché da Enti o organismi bilaterali;
- Organizzazioni del privato sociale con specifica esperienza nel campo dell'integrazione lavorativa dei disabili;
- Le imprese private, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro che si attivano per sostenere le azioni previste dalla legge 68/99.

Per accedere al contributo è necessario presentare un progetto imprenditoriale, della durata massima di 24 mesi dall'ammissione della domanda, le cui attività di realizzazione devono concludersi entro la data di fine progetto segnalata all'interno della domanda di contributo, che evidenzia:

- l'oggetto della cooperativa o del ramo di impresa a cui si intende dar vita con il progetto;
- l'idea imprenditoriale;
- business plan;
- esperienza professionale del proponente e conoscenza del mercato di riferimento;
- il numero dei lavoratori con disabilità che s'intende assumere;
- le azioni formative e/o di accompagnamento al lavoro che verranno erogate ai disabili in preparazione dell'assunzione e per il mantenimento al lavoro;
- l'organigramma del personale necessario allo sviluppo del progetto stesso con la descrizione del ruolo di eventuali partner;
- il preventivo economico per macro-voci di spesa;
- il cronogramma delle attività.

Ogni progetto deve garantire la realizzazione di una nuova cooperativa/nuovo ramo di impresa che comporti l'assunzione di almeno una persona disabile.

Un nucleo di valutazione procederà alla verifica dell'ammissibilità delle richieste, seguendo l'ordine di arrivo. L'intervento è finanziato a sportello fino ad esaurimento delle risorse.

Sono ammesse le seguenti voci di spesa nei limiti di seguito indicati:

- spese riferite alle voci di primo impianto e investimento (come ad esempio opere edili/impiantistiche, rinnovo dei locali, acquisti di attrezzature e arredi), inserite nel preventivo economico: dovranno essere non inferiori al 70% del costo del progetto, anche in sede di rendicontazione finale;
- spese di costituzione (spese notarili, amministrative, studi di fattibilità e consulenza per la costituzione del nuovo ramo d'impresa) per un importo massimo del 30% del costo del progetto.

Il contributo sarà erogato per una quota pari all'80% del costo sostenuto e per un importo massimo di:

- € 45.000 condizionato all'assunzione di almeno 3 disabili sul progetto presentato
- €. 30.000 condizionato all'assunzione di almeno 2 disabili sul progetto presentato
- €. 15.000 condizionato all'assunzione di almeno 1 disabile sul progetto presentato

Le assunzioni devono avvenire entro la fine del progetto e dovrà essere a tempo indeterminato o tempo determinato di 12 mesi.

Modalità e tempi della rendicontazione

I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel "Manuale di gestione Dote Impresa".

La domanda di liquidazione potrà essere presentata secondo modalità e tempistiche previste dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

Saranno ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.

3.2. Incentivi per la transizione verso aziende

Gli incentivi sono rivolti alle cooperative sociali di tipo B, al fine di valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità nella transizione verso altre aziende.

I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B, istituite ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e regolarmente iscritte all'apposito albo regionale, che abbiano svolto una funzione di accompagnamento di persone con disabilità:

- occupate presso la cooperativa stessa da almeno 12 mesi,
- in tirocinio per un periodo dai 12 ai 24 mesi (massimo),

nella transizione verso altre aziende.

Non sono ammesse al contributo le transizioni verso altre Cooperative sociali di tipo B e/o i Consorzi di Cooperative di tipo B.

Per accedere al contributo massimo di € 6.000 la Cooperativa sociale di tipo B deve presentare progetti di accompagnamento all'inserimento del lavoratore disabile in azienda e alla sua assunzione, anche avvenuti 90 giorni antecedenti all'approvazione della richiesta di contributo da parte della Provincia di Lecco. L'azienda dovrà attestarne l'avvenuta assunzione tramite autodichiarazione.

L'incentivo verrà erogato alla Coop Sociale di tipo B a fronte:

- dell'avvenuta nuova assunzione presso l'azienda;
- dell'erogazione dei servizi di accompagnamento e tutoraggio all'inserimento in azienda realizzati dopo l'assunzione secondo modalità e tempistiche previste nel progetto. L'azienda dovrà attestarne l'avvenuta esecuzione tramite autodichiarazione.

Modalità e tempi della rendicontazione

La domanda di liquidazione potrà essere presentata nei termini dei 60 giorni allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto (previa verifica della permanenza dello stesso), a mezzo posta certificata all'indirizzo collocamento.obbligatorio@pec.it.

4. Caratteristiche della fase di erogazione

La domanda di erogazione dell'agevolazione dovrà essere presentata, per ciascun intervento richiesto, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sistema informativo "Sintesi" e secondo le modalità indicate dal Bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".

D. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati ad:

- a. assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Bando;
- b. assicurare che le attività previste da ciascun intervento vengano realizzate nei termini stabiliti dal presente Bando;
- c. assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla documentazione/atti presentati a valere sul presente Bando in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del procedimento e da questo autorizzati e comunque nel pieno rispetto delle previsioni del Bando;
- d. avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della presentazione e dell'ammissione della domanda;
- e. segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
- f. comunicare al Responsabile del procedimento eventuali successive modifiche apportate all'intervento in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione;
- g. conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- h. fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, sul raggiungimento degli obiettivi, su richiesta della Provincia di Lecco;
- i. impegnarsi a rispettare i limiti di cumulo del contributo previsti dal presente Bando;
- j. collaborare ed accettare i controlli che la Provincia di Lecco e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell'intervento.

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta della Provincia di Lecco, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'iniziativa finanziata.

2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Qualora il soggetto beneficiario non presenti la richiesta di liquidazione nei termini previsti per ciascun intervento, il diritto al contributo si intende decaduto.

Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:

- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 e 4 del paragrafo A;
- siano accertate violazioni delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023;
- non siano rispettati i tempi e le modalità poste dal Responsabile del Procedimento per l'adempimento degli obblighi imposti dal presente Bando a carico dei soggetti beneficiari.

3. Ispezioni e controlli

I funzionari provinciali possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti.

La Provincia di Lecco può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi dell'art. 6 (controllo) del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023.

I controlli sono finalizzati a verificare:

- l'effettivo svolgimento degli interventi di cui al paragrafo C "Interventi previsti" del presente Bando di cui i beneficiari abbiamo fatto domanda;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini del "de minimis
- la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal Bando.

Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data della comunicazione di ammissione al beneficio, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente Bando.

4. Monitoraggio dei risultati

La Provincia di Lecco periodicamente effettuerà il monitoraggio delle assegnazioni e trasmetterà gli esiti a Regione Lombardia tramite interoperabilità.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato sono individuati i seguenti indicatori:

- avanzamento della spesa per ciascun intervento previsto;
- per l'ASSE I – Assunzioni e Tirocini attivati rispetto al bacino degli iscritti al collocamento mirato e alla popolazione di riferimento;
- per l'ASSE II – Servizi e interventi attivati rispetto al bacino delle aziende presenti sul territorio di riferimento;
- per l'ASSE III – Interventi rivolti alle cooperative attivate rispetto alle potenzialità del territorio.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), potrà essere compilata una *customer satisfaction* mediante apposito *link* al sistema informativo regionale sia nella fase di adesione sia nella fase di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

5. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per la Provincia di Lecco è il Dirigente della Direzione Organizzativa VI Lavoro e Centri per l'Impiego.

6. Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e ss.mm.ii., i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale

essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dello stesso codice si informa che tutti i dati personali che verranno trasmessi a Regione Lombardia tramite interoperabilità saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Bando. I dati acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei contributi previsti nel presente Bando pena la decadenza del diritto al beneficio.

Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco, nella persona della dott.ssa Cristina Pagano, Dirigente della Direzione Organizzativa VI Lavoro e Centri per l'Impiego, con sede in Corso Matteotti n. 3 – 23900 Lecco.

Il Responsabile del trattamento dei dati per Regione Lombardia è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

7. Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente Bando è pubblicato sul sito della Provincia di Lecco e sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta alla casella di posta elettronica doteimpresa.cm@provincia.lecco.it

8. Diritto di accesso agli atti

Copia del Bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'ufficio Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Lecco, Corso Matteotti n. 3 – 23900 Lecco.

L'accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.

9. Definizioni e glossario

1. **“Contributo/Agevolazione”**: aiuto regionale/provinciale concesso in attuazione del presente Bando;
2. **“Bando”**: il presente Bando, denominato “Dote impresa – collocamento mirato”, con i relativi allegati;
3. **“Impresa unica”**: ai fini del regolamento (UE) n. 2831/2023, s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

4. **“Firma digitale o elettronica”**: la firma digitale (“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento

informatico o di un insieme di documenti informatici” ai sensi di quanto previsto all’art. 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;

5. **“Soggetti beneficiari”**: i soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa a valere sul presente Bando, ossia le imprese private di cui al punto 3 del paragrafo A che, a seguito della presentazione della domanda vengono ammesse al contributo di cui al presente Bando;
6. **“Soggetti destinatari”**: i soggetti destinatari degli interventi di cui al presente Bando, ossia le persone con disabilità, di cui alle lettere a) b) e c) del punto 4 paragrafo A;
7. **“Aiuti di stato”**: I contributi concessi sulla base del presente schema di bando costituiscono aiuti concessi nel rispetto del Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo) in base al quale una impresa unica, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 300.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
8. **“Comunicazioni obbligatorie”**: le comunicazioni obbligatorie (COB) sono quelle comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 4 bis del D.lgs. 181/2000;
9. **“Sintesi o Sistema informativo”**: il sistema informativo della Provincia di.../Città Metropolitana per la presentazione delle domande di contributo del presente Bando raggiungibile all’indirizzo www.....
10. **“Cooperativa sociale di tipo B”**: cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi come definito dall’art 1 lettera b) legge 381/1991 che disciplina le cooperative sociali;
11. **“Titolare del trattamento dei dati”**: il Titolare del trattamento è "la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art.4 L. 196/2003);
12. **“Responsabile del procedimento”**: in base alla L. 241/90, è il Responsabile che opera all’interno della pubblica amministrazione a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo.

10. Normativa Reg. (UE) 2831/2023 “De minimis”

Ai sensi del suddetto Regolamento (art. 6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché do ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’anno solare in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni solari suddetti, non supera la soglia di **€ 300.000** e nel caso di aiuti “de minimis”. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile.

L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 2831/2023 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Al sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) 2831 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente.

Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de minimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

I contributi:

- sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in “de minimis”;
- non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.

In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. n 2831/2023 il beneficio concesso sarà soggetto a decadenza.